

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 141}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, DEGAN, PREARO, BOTTA,
CAIAZZA, MERLI, BERNARDI, MANCINI ANTONIO, LA-
FORGIA, RAUSA, SGARLATA, LA LOGGIA, ROGNONI**

Presentata il 30 maggio 1972

**Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444,
istitutiva della scuola materna statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame mira a risolvere talune particolari situazioni riguardanti soprattutto le insegnanti, assistenti e direttrici di scuola materna.

L'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, ha evidenziato taluni problemi che la presente proposta cerca di risolvere:

a) a cominciare dall'orario di lavoro che si è dimostrato eccessivo, ingiusto e, almeno per quanto riguarda il personale insegnante, in contrasto con le norme vigenti per il personale della scuola elementare statale al cui stato giuridico pur si richiama l'articolo 18 della citata legge n. 444;

b) alla particolare situazione delle insegnanti già in servizio nei giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali;

c) alla necessità di stabilire per dette insegnanti determinati criteri ed agevolazioni per il concorso direttivo;

d) alla necessità di riservare un certo numero di posti nel concorso per insegnanti a coloro che si trovino in determinate condizioni:

e) alla opportunità che le insegnanti attualmente in servizio con nomina a tempo indeterminato conseguano la immissione in ruolo previo concorso speciale;

f) alla stessa opportunità di assicurare alle assistenti già in servizio la possibilità di ottenere la nomina a tempo indeterminato e la immissione in ruolo;

g) alla necessità di disciplinare lo svolgimento, la durata e la finalità dei corsi di abilitazione previsti dalla legge n. 444;

h) alla opportunità di garantire alle direzioni didattiche il collegamento con la scuola materna.

L'articolo 1 infatti prevede la riduzione dell'orario giornaliero da 42 ore settimanali a 25, ad analogia di quanto è stabilito per le scuole elementari, e ciò in considerazione del lavoro particolarmente impegnativo che si svolge nella scuola materna.

In relazione poi al caso di orario giornaliero superiore alle otto ore e venti minuti e ad un periodo di attività della scuola oltre i dieci mesi all'anno, è prevista l'assunzione di insegnanti o assistenti supplenti oppure la corresponsione di compensi per lavoro straordinario alle medesime.

Nell'articolo 2 si prevede, con l'osservanza di determinate modalità, l'immissione in ruolo delle insegnanti già in servizio nei giardini di infanzia e nelle scuole materne statali che abbiano particolari requisiti, come nel successivo articolo 3 si precisano le norme per l'espletamento di un concorso speciale direttivo nazionale riservato alle insegnanti di ruolo degli stessi giardini di infanzia e delle medesime scuole materne statali.

Nello stesso articolo viene prevista una riserva di posti per le direttrici delle scuole materne non statali, stabilite le modalità per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, offerta la possibilità di partecipare allo stesso alle insegnanti ordinarie in possesso del diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia e a quelle che, pure sprovviste di tale titolo, abbiano la qualifica di ordinario con almeno dieci anni di servizio consecutivo nelle scuole materne statali e non statali.

Nell'articolo 4 viene riportato soltanto il secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 444, mentre viene eliminato il primo comma in quanto con il successivo articolo 5 è previsto il conferimento a mezzo di un concorso speciale provinciale per titoli ed esame colloquio di tutti i posti risultanti in organico alle insegnanti incaricate con nomina a tempo indeterminato, indipendentemente dal limite di età, con la riserva di un quinto a favore delle insegnanti delle scuole materne non statali e con il conseguimento contestuale dell'abilitazione specifica.

L'articolo 7 prevede il conferimento dei posti disponibili in organico, sempre a mezzo di un concorso speciale provinciale per titoli ed esame colloquio, alle assistenti che abbiano almeno due anni di servizio anche non consecutivi nelle scuole materne statali e con la dispensa, per le vincitrici, dei corsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 444.

Detti corsi vengono precisati nel successivo articolo 7, il quale offre, tra l'altro, alle assistenti non di ruolo la possibilità di frequentarli conservando il trattamento economico in godimento e di ottenere, dopo il conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto, la conferma del servizio a tempo indeterminato.

Infine l'ultimo articolo prevede il distacco presso le direzioni didattiche che abbiano dieci sezioni di scuola materna, di un'insegnante di ruolo o incaricata che coadiuvi il direttore, e ciò in attesa che vengano espletati i corsi di qualificazione giuridico-amministrativa previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge n. 444.

Allo scopo di corrispondere alle aspettative di quante hanno lavorato e lavorano con spirito di abnegazione in un settore delicato e importante, quale è quello dell'educazione e della preparazione dell'infanzia, sottoponiamo la presente proposta di legge alla vostra considerazione, fiduciosi che possa incontrare la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è di otto ore e venti minuti, diviso in un turno antimeridiano e in un turno pomeridiano di quattro ore e dieci minuti ciascuno; è consentita la frequenza di un solo turno. In relazione ad accertate esigenze locali possono essere adottati orari speciali di durata anche maggiore delle otto ore e venti minuti.

Ad ogni sezione di scuola materna statale sono adibite due insegnanti e due assistenti, una per ciascun turno.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno; per accertate esigenze locali sono consentiti periodi di attività didattica di durata maggiore.

Nei casi di orario giornaliero superiore alle ore otto e venti minuti e di apertura della scuola oltre i dieci mesi, sono assunte, per l'orario o la durata eccedente, insegnanti supplenti con trattamento economico proporzionato all'effettiva prestazione del servizio. Nel caso di protrazione dell'orario giornaliero, per le ore eccedenti possono essere adibite le assistenti in servizio nella scuola, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ovvero sono assunte assistenti supplenti con trattamento economico proporzionato alle ore di effettiva prestazione del servizio.

Per facilitare la frequenza della scuola materna statale sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Le insegnanti non di ruolo incaricate nell'anno scolastico 1967-68 nei giardini di infanzia di cui al primo comma con otto anni di servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16

della legge 28 luglio 1961, n. 831, nonché le insegnanti non di ruolo incaricate nell'anno scolastico 1967-68 nelle scuole materne di cui al secondo comma, con otto anni di servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunte nei ruoli delle scuole materne statali con parametro iniziale della carriera e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assunzione è disposta previo esame-colloquio indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne stabilisce, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le modalità e il programma ».

ART. 3.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso nazionale speciale per titoli ed esame-colloquio per la immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22 e alle insegnanti di ruolo delle scuole materne di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Un quinto dei posti messi a concorso è riservato alle direttrici delle scuole materne non statali di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444; i posti non coperti per effetto di tale riserva sono conferiti alle altre candidate comprese nella graduatoria delle vincitrici di concorso.

Il concorso speciale è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne stabilisce, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le modalità e il programma.

Ai fini della determinazione dei posti disponibili per il concorso speciale, il circolo didattico della scuola materna statale si costituisce, in ciascuna provincia, per ogni gruppo di venti sezioni.

Al primo concorso nazionale per titoli ed esami per l'assunzione nel ruolo delle direttrici didattiche sono ammesse le insegnanti in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano la qualifica di ordinario, nonché le insegnanti sprovviste dei predetti titoli che abbiano la qualifica di ordinario ed abbiano prestato effettivo servizio per almeno dieci anni consecutivi in scuole materne statali e non statali riportando, in ciascun anno, giudizio non inferiore a buono o lodevole ».

ART. 4.

L'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nel primo e nel secondo concorso per titoli ed esami di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il cinquanta per cento dei posti è riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite del diploma rilasciato dalle scuole magistrali ».

ART. 5.

Tutti i posti di insegnante istituiti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti previo concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio cui sono ammesse le insegnanti incaricate a tempo indeterminato in servizio, alla predetta data, nelle scuole materne statali, indipendentemente dal limite di età. Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione che, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne stabilisce le modalità e il programma.

Limitatamente a un quinto dei posti, sono ammesse al concorso speciale le insegnanti di scuole materne non statali di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444; i posti non coperti per effetto di tale riserva sono conferiti alle altre candidate comprese nella graduatoria delle vincitrici del concorso.

Coloro che conseguono l'idoneità nel concorso speciale provinciale e che, per effetto della riserva di cui al comma precedente, non ottengono la immissione nel ruolo, sono iscritte in una graduatoria permanente fino al totale esaurimento della medesima.

Le candidate conseguono contestualmente al concorso l'abilitazione specifica di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

ART. 6.

Tutti i posti di assistente istituiti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti previo un concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio a cui sono ammesse, indipendentemente dal limite di età, le assistenti non di ruolo che, alla predetta data, abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, nelle scuole materne statali; è considerato lodevole il servizio valutato con qualifica non inferiore a « buono ».

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione che, sentita la

terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne stabilisce le modalità e il programma.

Le vincitrici del concorso sono dispensate dalla frequenza dei corsi di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444.

ART. 7.

I corsi previsti dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sono istituiti a partire dall'anno scolastico 1972-73, secondo modalità e programmi da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Corsi speciali di durata non inferiore a due mesi sono istituiti per le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, le quali conservano per l'intera durata del corso il trattamento economico in godimento, comprese le indennità accessorie ed escluso il compenso per lavoro straordinario.

Le assistenti non di ruolo che conseguono l'attestato di frequenza con profitto dei corsi speciali sono confermate nel servizio non di ruolo a tempo indeterminato, alle condizioni previste dalle norme vigenti per il personale non insegnante non di ruolo delle carriere esecutive delle scuole d'istruzione secondaria. Analogo trattamento è usato alle assistenti non di ruolo assunte dopo il conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi normali previsti dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e dal primo comma del presente articolo.

ART. 8.

Fino a quando non sia espletato il primo dei corsi di qualificazione giuridico-amministrativa previsto dall'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per le insegnanti di ruolo delle scuole materne statali, presso ogni direzione didattica che comprenda almeno dieci sezioni di scuola materna statale, può essere distaccata, per la durata di un anno scolastico, un'insegnante di ruolo o incaricata di scuola materna statale. Il distacco è disposto dal provveditore agli studi secondo criteri da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Per la durata del distacco l'insegnante conserva il trattamento economico in godimento, comprese le indennità accessorie, e con diritto al compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato oltre le cinque ore giornaliere.